

ILLEGITTIMITA' DELLE SPESE DI PORTATURA: UN NUOVO TASSELLO



Dopo una sentenza del 2015 del Tribunale di Termini Imerese che aveva condannato il Distributore Locale a restituire all'edicolante le somme indebitamente percepite a titolo di costi di trasporto per la fornitura di giornali, questa volta la vicenda si è chiusa con un accordo transattivo.

Sono molte le segnalazioni da tutta Italia di edicolanti costretti a dover pagare costi di trasporto addebitati illegittimamente dal Distributore Locale di zona.

Lo strumento utilizzato per ottenere tali indebiti vantaggi è sempre lo stesso: quello cioè di far firmare all'edicolante un contratto che comprenda i costi di portatura, non dovuti per legge. Contratto che il rivenditore sottoscrive, per mancata conoscenza della normativa, oppure - molto più semplicemente - per continuare a ricevere la fornitura stessa (o evitare la mancata attivazione del punto vendita). Trattasi infatti di un contratto solo formalmente proposto dal Distributore Locale, ma di fatto imposto da quest'ultimo, a pena di mancato avvio o prosecuzione del rapporto di fornitura.

Come ribadito più volte sulle pagine di Azienda Edicola tale tipologia di condotta abusiva, illegittima e, pertanto, vietata dall'ordinamento giuridico.

Lo SNAG da tempo, attraverso i suoi rappresentanti nazionali e locali e con il supporto del Pool di

legali, ha invitato i propri associati a denunciare situazioni di questo tipo, che arrecano un gran pregiudizio alla categoria.

In un recente passato, una pronuncia importantissima era stata emessa dal Tribunale di Termini Imerese (Trapani) nel maggio 2015. Il giudice siciliano, in quel caso, aveva:

- dichiarato la nullità della clausola contrattuale che prevedeva i costi di portatura;
- conseguentemente condannato il Distributore Locale a restituire le somme indebitamente riscosse a titolo di spese di trasporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannato altresì il Distributore Locale al pagamento delle spese legali in favore del sottoscritto, quale difensore dell'edicolante.

Somme puntualmente e tempestivamente pagate dal Distributore Locale.

Decorsi alcuni anni, nella stessa Regione, venne denunciata allo SNAG una situazione simile: applicazione di costi di trasporto sulla base di un contratto (in apparenza) validamente e liberamente sottoscritto dall'edicolante.

Immediata l'azione dello SNAG che, attraverso i propri legali, ha dapprima diffidato il Distributore dal continuare tale pratica - intimandogli di restituire ciò che aveva illegittimamente percepito - e successivamente, vista la mancata disponibilità al dialogo di quest'ultimo, ha promosso una causa dinnanzi all'Autorità giudiziaria.

Avviata l'azione giudiziaria, e fissata dal Giudice la prima udienza per la trattazione della causa, si è d'incanto aperto un dialogo tra il Distributore e l'edicolante, sfociato in un accordo (atto di transazione) mediante il quale il primo si è impegnato a restituire parte delle somme chieste dal secondo e l'edicolante, una volta ottenuto il pagamento, a rinunciare al giudizio.

Così è avvenuto, con risparmio di tempi e costi del giudizio.

Il tutto a vantaggio dell'edicolante, il quale, dopo pochi mesi dalla denuncia allo SNAG di Palermo, ha visto di fatto riconosciuto il proprio diritto ed accreditata la somma.

Quale insegnamento trarre da questa vicenda?

Che i costi di trasporto, di portatura o come vogliono essere denominati sono illegittimi sia per Legge (art. 5, co. 1, lett. d-sexies del D. Lgs. n. 170/2001) che secondo una sempre più consolidata giurisprudenza.

Non esitino pertanto gli edicolanti nostri associati ancora vittime di tali condotte a denunciare l'accaduto allo SNAG, che, con l'aiuto dei propri legali, saprà sicuramente assisterli al meglio, così come ha fatto nei casi sopra descritti.

Avv. Antonio di Biase